



REPUBBLICA ITALIANA

Sentenza n. 195/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott. Guido Petrigni, in data 11 dicembre 2024, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23331 del registro di Segreteria, depositato presso questa Sezione in data 22 dicembre 2022, proposto dal sig. [REDACTED] (c.f. [REDACTED]) nato a [REDACTED] [REDACTED], residente in [REDACTED] via [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avv. Sergio De Santis (c.f.: DSN SRG 76P17 H769Q), con lo stesso domiciliato presso quello digitale sergio@pec.avvocatodesantis.it, nonché in Grottammare, Piazza G. Carducci,5, come da procura inserita nella medesima busta telematica;

CONTRO il MINISTERO DELLA DIFESA (80425650589) nella persona del Ministro p.t., elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato in Ancona Corso Mazzini n. 55 (ads.an@mailcert.avvocaturastato.it); INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - Sede di Ascoli Piceno, nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio

Cimmino, c.f. CMM NTN 58M17 F158F, pec:
avv.antonio.cimmino@postacert.inps.gov.it e Floro Flori,

c.f. FLR FLR 58D12 E388A, pec:
avv.floro.flori@postacert.inps.gov.it, giusta procura
generale alle liti notar P. Castellini in Roma in data 23.7.2015
n. rep. 80974/21569 ed elettivamente domiciliato presso
l'Avvocatura distrettuale INPS, Via S. Martino n. 23, 60122
Ancona;

AVVERSO il provvedimento del MINISTERO DELLA
DIFESA - DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA
MILITARE E DELLA LEVA II° REPARTO 5ª DIVISIONE 1ª
Sezione Posizione n. 613183/C - M_D A934676 REG2022
0020869 04-03-2022 con il quale si rappresentava che "il
Dipartimento Militare di Medicina Legale di Roma Seconda
E.I.C.M.O. con verbale n. A21617543 redatto in data
03.02.2017 ha restituito il decreto n. 1809/2011 del
07/03/2011 nella parte in cui il Comando Generale ha
sancito che la patologia [REDACTED]

[REDACTED]"
NON dipende da causa di servizio ivi compreso il
presupposto parere negativo del Comitato di Verifica delle
cause di servizio 41514 del 2006"; provvedimento dello
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA Comando alla sede
Caserma Nazario Sauro, n. M_D A934676 REG2022 0015195
18-02-2022 con il quale si dava atto che «il Dipartimento

Militare di Medicina Legale E.I. ha comunicato che entrambe le richieste, di dipendenza e di aggravamento, risultano agli atti non dipendenti da causa di servizio con pos nr. 21637/2006 datato 08.11.007 del C.V.C.S. del Ministero della Difesa (Allegato B)";

provvedimento del Dipartimento Militare di Medicina Legale

SECONDA E.I. COMMISSIONE MEDICA

OSPEDALIERAM_MD_DA 9S3S4M6D7 6R ERGE2G021072

20 002031351179 51 61-80-20-22-0210722 con il quale «Si restituisce la pratica medico legale del nominato in oggetto in quanto le infermità richieste dall'interessato sia quale nuova richiesta di dipendenza da causa di servizio, sia quale aggravamento risultano agli atti non dipendenti da causa di servizio con pos. n. 21637/2006 datato 0811/07 del C.V.C.S. del MINISTERO DELLA DIFESA".

Provvedimento prot. N. 206581 del 16.12.2021 con cui l'INPS, Direzione provinciale di Ascoli Piceno, respingeva la domanda di pensione privilegiata in relazione alla istanza del 11/07/2018;

decreto n. 1391/N del MINISTERO DELLA

DIFESA -

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA

MILITARE, DELLA LEVA E DEL COLLOCAMENTO AL

LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI II° REPARTO 7^a

DIVISIONE

posizione n. 613183/B; nonché ogni atto ogni atto e/o provvedimento allo stesso antecedente e/o successivo, presupposto e/o conseguente, comunque connesso e/o collegato, al fine di accertare e dichiarare che la patologia sofferta dal ricorrente per la quale è stato giudicato inidoneo al servizio dipende da causa o concausa di servizio e che lo stesso ha diritto alla corresponsione della pensione privilegiata, con condanna di parte resistente alla liquidazione, in uno agli arretrati ed alle somme accessorie.

VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;

Visto il codice di giustizia contabile;

Vista l'ordinanza n. 10/2023 con la quale, ai fini di una più informata decisione della causa, è sembrato necessario accertare la dipendenza da causa di servizio delle seguenti patologie:

il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata ordinaria, demandandone la risposta all'UML presso il Ministero della Salute

Vista l'ulteriore ordinanza n. 3/2024.

ESAMINATI tutti gli atti e documenti di causa;

VISTO il codice di giustizia contabile;

Vista la nota del Ministero della Salute, depositata il 9 ottobre 2024, con la quale si rispondeva ai quesiti posti da questo Giudice Unico.

UDITI alla pubblica udienza dell'11 dicembre 2024, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Antonella Chiarenza, l'avv. Sergio De Santis, in favore del ricorrente e l'avvocato Floro Flori per l'INPS; non rappresentato il Ministero della Difesa.

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Fatto

Con ricorso ritualmente notificato il sig. [REDACTED] ha chiesto che venga accertata e contestualmente dichiarata la sussistenza dei requisiti di legge e del nesso di causalità tra le malattie sofferte dal medesimo e l'attività lavorativa dello stesso e, per l'effetto, che si proceda all'annullamento del provvedimento di reiezione impugnato. L'INPS, nel costituirsi in giudizio in data 24 gennaio 2023, ha eccepito che il ruolo dell'Ente previdenziale è di mero ordinatore secondario di spesa e, dunque, è evidente che il ricorrente non possa muovere doglianza alcuna nei confronti dello stesso.

Il Ministero della Difesa, nel costituirsi in giudizio in data 5 maggio 2023, ha eccepito la inammissibilità del ricorso per carenza di

giurisdizione in favore del giudice amministrativo; la carenza di legittimazione passiva del Ministero della Difesa postulando, come corollario, la estromissione dal giudizio; nel merito il rigetto del ricorso per infondatezza delle doglianze.

Con nota depositata in data 9 ottobre 2024, perveniva il tanto atteso parere reso dall'UML.

I difensori intervenuti alla odierna udienza hanno concluso richiamando le memorie versate in atti.

Diritto

Preliminarmente, va respinta la eccezione di carenza di giurisdizione sollevata dal Ministero della Difesa.

Si osserva infatti che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla "materia (cfr. Cassazione Sezioni unite, sent. nn. 4325/2009,1306/2017).

Nel caso in specie, il ricorrente ha presentato domanda di riconoscimento della causa di servizio ai fini dell'ottenimento della pensione privilegiata: pertanto, è stata correttamente adita questa Autorità giudiziaria.

Il Ministero della Difesa ha poi eccepito la carenza di legittimazione passiva invocando quella del MEF.

L'eccezione non coglie nel segno.

Si osserva al riguardo che la concorde giurisprudenza del giudice delle pensioni ha sempre negato la impugnabilità in via autonoma dei pareri resi dagli organi consultivi in ragione della mancanza di un interesse concreto ed attuale.

Si tratta, infatti, di atti che, essendo strumentalmente preordinati alla emanazione dell'atto finale, non possono in alcun modo ledere, in modo diretto ed immediato, posizioni giuridiche soggettive.

Alla luce di quanto sopra, è da rigettare la richiesta di estromissione come sollevata dell'Amministrazione della Difesa.

Passando ai profili del merito, in premessa si rammenta che i risultati delle consulenze tecniche eseguite dal Collegio medico legale presso il Ministero della Difesa, così come quelli dell'UML presso il Ministero della Salute, sono pienamente utilizzabili nel giudizio pensionistico, in quanto tali organi operano in posizione di **neutralità** (nonché professionalità e competenza) alla stregua degli altri consulenti privati, configurandosi quali ausiliari del giudice ed espletano la loro attività in contraddittorio con il ricorrente, il quale ha facoltà di partecipare allo svolgimento della consulenza e di contrastarne l'esito negativo attraverso la proposizione di argomenti di contrari e consulenze tecniche di parte.

Certo, può capitare che le conclusioni siano diverse da quelle auspiccate dai ricorrenti, ma per essere contraddette o superate da quest'organo giudicante devono apparire contraddittorie, illogiche o non persuasive; le argomentazioni svolte dall'organo interpellato

appaiono, per converso, chiare, logiche e convincenti.

Sempre in via preliminare, si rammenta che oggetto del giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti, a differenza di quello celebrato davanti al giudice amministrativo, è il rapporto previdenziale e non un provvedimento, di cui si chiede l'annullamento per la predicata illegittimità.

Ne consegue che la deduzione di eventuali vizi del provvedimento amministrativo (motivazione erronea) non assume rilievo ex se ma solo in quanto i motivi dedotti investano il merito della pretesa pensionistica, ossia il rapporto sostanziale.

In punto di diritto, ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato è necessario l'accertamento della causa di servizio e della ascrivibilità delle infermità alla tabella A allegata al DPR 834/1981.

Premesse le dianzi estese coordinate, il ricorso si appalesa infondato e, come tale, va rigettato.

Il Collegio medico dell'UML ha preso in esame la corposa documentazione agli atti.

Dalla anamnesi, viene ricordato che il ricorrente, durante il servizio presso SMD, il 27 gennaio 2015 mentre si recava al lavoro, veniva coinvolto in un incidente stradale alla guida del proprio scooter riportando un [REDACTED]

Per le cure e il trattamento delle lesioni patite unitamente ad una [REDACTED]

[REDACTED] si assentava continuativamente dal servizio sino al congedo.

Al termine della visita medica il CTP di Parte, dr. Rosini richiamava le considerazioni espresse in atti e veniva acquisita dal Collegio medico legale ulteriore documentazione.

La UML, dopo attento esame della documentazione in atti ed esperite le operazioni peritali con visita diretta, ha sintetizzato la vicenda clinico amministrativa dando atto della visita effettuata.

Quindi, ha svolto ampie ed articolate considerazioni medico legali.

Riassunta l'attività svolta dal ricorrente, è stato osservato quanto segue.

I consulenti del ricorrente (prima il dott. Tatarelli ed oggi dr. Rosini) hanno ritenuto che la infermità [REDACTED]

[REDACTED] riscontrata in occasione della visita collegiale presso la CMO di Roma del 21/01/2002, per la quale il CVCS aveva espresso un primo diniego (parere n. 2163/2006 dell'8/11/2007), debba essere causalmente/concausalmente correlata al servizio prestato dall'ex sottufficiale in quanto nel corso della carriera militare lo stesso ha prestato servizio con prolungata e incongrua postura, talora anche in condizioni climatiche ambientali particolarmente disagiate sotto l'aspetto climatico (campi, pattugliamenti, servizi armati, esercitazioni notturne e diurne, marce, esercitazioni a fuoco, campi e simulazioni di sopravvivenza, custodia di personale detenuto anche con servizi di durata di 24 ore, campi estivi ed invernali).

L'UML ha aggiunto che le spondilodiscopatie vengono usualmente annoverate tra le work- related diseases ovvero tra quelle patologie

cronico- degenerative ad eziologia multifattoriale rispetto alle quali l'ambiente di lavoro può assumere talvolta il ruolo di concausa diretta ed efficiente.

D'altronde, molteplici possono essere i fattori extra-lavorativi (età, sesso, fattori costituzionali, psicosociali, iatrogeni, ecc.) e che molto spesso la genesi del dolore lombare non risulta essere legata apparentemente ad una causa specifica così da essere definita "idiopatico".

Il medesimo organo di consulenza ha poi osservato, con notazioni che questo Giudice reputa condivisibili poiché logiche, coerenti e convincenti, che:

l'esperienza dei servizi di medicina del lavoro ha dimostrato l'esistenza di specifici rischi lavorativi in diversi contesti in cui si è fatto ricorso alla forza manuale, palesandosi un eccesso di patologie del rachide riconducibile alla concreta condizione lavorativa;

la infermità

, in assenza di qualsivoglia accertamento strumentale coevo quantomeno alla presentazione della domanda, descrive

E' notorio che l'etiopatogenesi è multifattoriale e

concorrono nel determinismo fattori eredo-costituzionali e dismetabolico-degenerativi.

Dunque, l'attività lavorativa assume un valore di concausa efficiente e determinante soprattutto nelle fattispecie lavorative richiamate sopra, caratterizzate da movimentazione manuale dei carichi o esposizioni alle vibrazioni, rischi non ravvisabili (neanche come generici aggravati) nel servizio prestato dal ricorrente, sia in considerazioni delle sedi di lavoro in cui fu impiegato sia in relazione al grado e agli incarichi ricoperti.

Né si può continuare a recepire acriticamente quale concausa delle malattie degenerative del [REDACTED] la generica e aspecifica "gravosità" del servizio militare in quanto tale.

Nei sensi espressi sono le considerazioni del Comitato di Verifica a sostegno del diniego (parere dell'08/02/2010) non ravvisandosi nel servizio espletato dal Sig. [REDACTED] fatti di servizio che possano aver causalmente o concausalmente determinato l'infermità in questione.

In conseguenza di quanto sopra argomentato, concludeva l'UML, discende che anche l'infermità [REDACTED], accertata nel corso della visita collegiale del 22/12/2016 presso il DMML di Roma e oggetto dell'istanze di aggravamento del 21/06/2016, non può ritenersi causalmente o concausalmente correlabile al servizio rappresentando esclusivamente la progressione di un processo degenerativo interessante lo stesso organo/apparato [REDACTED] correlato al progredire dell'età anagrafica del ricorrente.

In merito alle altre infermità riportate nel giudizio diagnostico del verbale di riforma A11606583 del 22/12/2016 sinteticamente si rappresenta quanto segue:

[REDACTED]
[REDACTED] a diagnosi formulata dal DMML di Roma descrive un [REDACTED] che è generalmente correlato soprattutto, se non esclusivamente, a cause posturali (piede piatto, postura scorretta durante la deambulazione), cause meccaniche (calzature inadatte o mal concepite, sport o lavori usuranti) o patologie dismetaboliche (gotta, iperuricemia). Il servizio militare espletato dal ricorrente, per come emergente dall'esame del foglio matricolare e in assenza di ulteriore documentazione specifica (es dettagliati rapporti informativi), non assurge a valida concausa nel determinismo di una tale affezione non ravvisandosi in esso fatti o eventi che possano aver significativamente inciso sull'insorgenza/aggravamento dell'infermità.

[REDACTED] trattasi di un processo degenerativo interessante entrambe le articolazioni delle anche che riconosce quale causa primaria il fisiologico invecchiamento correlato all'anagrafica. Si annoverano anche cause congenite (displasia delle anche, ipoplasia) ovviamente escludibili nel caso in esame, e cause traumatiche (traumi ad alto impatto) nonché microtraumatismi ripetuti tipici di alcune attività sportive che determinano eccessive sollecitazioni delle articolazioni (equitazione).

L'infermità in oggetto non può essere neanche in alcun modo correlata

causalmente con il sinistro in cui venne coinvolto il ricorrente in data 27/01/2015 trattandosi, nello specifico, di un [REDACTED]

[REDACTED] basso impatto come descritto nel verbale del PS del Policlinico Militare Celio;

Per quanto concerne il [REDACTED]
[REDACTED] per tale infermità non risulta mai essere stata presentata una domanda di dipendenza da causa di servizio come confermato dallo stesso Sig. [REDACTED] in sede di operazioni peritali.

In ultimo rappresentava la UML, per dovere di completezza, che l'infermità [REDACTED]

[REDACTED] già SÌ dipendente da causa di servizio come da Decreto n. 2415 del 19/09/2018, allo stato degli atti e con riferimento all'epoca della visita collegiale presso il DMML di Roma del 01/12/2021, per l'esiguità del quadro menomativo residuo, confermato in occasione della visita diretta del 10/09/2024, non risulta ascrivibile ad alcuna categoria/tabella utile ai fini della concessione del trattamento pensionistico di privilegio.

Per rispondere ai posti quesiti, la UML ha espresso parere che le infermità riportate nel giudizio diagnostico del verbale di riforma n. A11606583 del 22/10/2016 del DMML di Roma sono da ritenersi non dipendenti da causa di servizio nemmeno sotto il profilo della concausa efficiente e determinante.

Invero, come puntualmente osservato, trasmessa la bozza alle parti, pervenivano le osservazioni del patrono del ricorrente.

L'organo di consulenza, nel tenere in debita considerazione le osservazioni, ha precisato di aver valutato con la dovuta cura tutta la documentazione trasmessa.

Le controdeduzioni del Dott. V. Rosini appaiono quindi come una reiterazione delle argomentazioni già introdotte nella relazione in atti e alle quali l'UM ha ampiamente risposto.

Non ritiene questo Giudice possibile rinnovare consulenza medico legale, sia perché quello reso dall'UML si rivela completo, motivato e scevro da incongruenze e illogicità, sia perché non sono stati offerti elementi tali da fare ritenere, appunto, incongruo e non condivisibile il parere reso, non sottacendo che quest'ultimo è stato reso da un organo neutrale, composto da medici del Ministero della Salute con la presenza del dott. Vincenzo Rosini in qualità di consulente tecnico di parte.

D'altronde, ragioni di economia processuale e di celerità nella definizione del giudizio, pendente da due anni, impongono di non indugiare su questioni che non appaiono avere alcuna rilevante incidenza sostanziale rispetto alle conclusioni a cui è pervenuto l'UML e men che mai hanno arrecato alcun vulnus alla parte ricorrente.

Dunque, non vi è motivo di dubitare delle conclusioni cui perviene l'organo tecnico consulenziale, poiché il parere in parola è congruamente motivato, fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni e su adeguato supporto medico-scientifico, ed appare, pertanto, immune da vizi logici e, al tempo stesso, rispettoso dei principi di adeguatezza e ragionevolezza.

La consulenza medico legale svolta dall'UML appare dunque, contrariamente a quanto ritiene parte attorea, chiara, articolata, minuziosamente redatta, aggiornata e priva di incongruenze.

Alla luce del suddetto parere medico-legale reso dal predetto UML, in linea con la documentazione agli atti, pienamente condiviso da quest'organo giudicante poiché adeguatamente motivato, immune da vizi logici e concordante in buona parte con i precedenti pareri medico legale resi ed intervenuti nel corso del procedimento amministrativo, deve affermarsi l'infondatezza della pretesa volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con il conseguenziale rigetto del ricorso.

Quanto alle spese legali, sussistono apprezzabili motivi per disporre la compensazione, in relazione all'avvertita necessità di acquisire un parere medico legale in considerazione della complessità delle questioni esaminate che hanno richiesto un parere, articolato e meticoloso, reso dall'UML.

Non v'è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973 n. 533.

Ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D.lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possono essere pubblicati, anche in caso di inserimento nella banca dati della Corte dei conti o comunque di diffusione via web.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D.lgs. n. 193/2003 continuino a trovare applicazione, sino alla introduzione delle

corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 septies del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D.lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che i dati relativi allo stato di salute non possono mai essere diffusi indipendentemente dall'apposita istanza.

Pertanto, le generalità del ricorrente e altri dati identificativi dovranno essere omessi ed oscurati e non potranno essere resi pubblici nella banca dati o in caso di diffusione anche via web, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione di Giudice unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, previa lettura in udienza ex art. 167, comma 1, c.g.c. respinge il ricorso.

Spese compensate.

Fissa il termine non superiore a giorni 60 (sessanta) per il deposito della sentenza.

Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, 18 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente, eventuali eredi ed aventi causa, le cui generalità saranno pertanto oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione della presente sentenza, anche via web e con qualsiasi altra modalità.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2024.

Il Giudice unico

Cons. Guido Petrigni

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/12/2024

Il Funzionario di Segreteria

Antonella Chiarenza

f.to digitalmente

ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
30.12.2024
10:29:42
GMT+02:00



GUIDO
PETRIGNI
28.12.2024
15:22:41
GMT+01:00



In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico, ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità ed altri dati identificativi di parte ricorrente.

Il Funzionario di Segreteria

Dott.ssa Antonella Chiarenza

f.to digitalmente

ANTONELLA
CHIARENZA
CORTE DEI
CONTI
30.12.2024
10:29:42
GMT+02:00

